



**REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA**

PROCEDURA NEGOZIATA ART 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D. L. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 120/2020 TRAMITE IL ME.PA. (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, SICUREZZA E GUARDIA ARMATA DEGLI UFFICI REGIONALI SITI IN MELFI (PZ) VIA DEI NORMANNI, 1

CIG 8930949443

DUVRI

**(DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI)
(Art. 26, del Decreto Legislativo 81/2008)**

REVISIONE	FASE	DATA	DATORE DI LAVORO-COMMITTENTE
0	PREAPPALTO		

PREMESSA

L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI) con l'obiettivo di :

- fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nella sede Inail ove si svolge il servizio oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività dell'Inail.
- promuovere la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e lo scambio di informazioni reciproche in merito a tali misure.
- individuare i rischi da interferenza e le misure per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Il documento è allegato al contratto di appalto e dovrà essere aggiornato in funzione dell'evoluzione dei servizi ed in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Nella determinazione 5 marzo 2008, n. 3 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC) individua l'"interferenza" nella circostanza in cui si verifichi "un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ambiente/territorio con contratti differenti".

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore,

- ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

L'art. 26 comma 3-ter del D.lgs. 81/2008 recita che in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Viene inoltre specificato al comma 3-bis che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008.

Redatto il presente documento ricognitivo dei rischi da parte del soggetto che affida il contratto, sarà cura dell'Amministrazione Contraente integrare il predetto documento, prima del contratto, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

In particolare, come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il DUVRI reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni oggetto del predetto affidamento.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

INFORMAZIONI

1.1. Tabella dati dell'Appalto:

Oggetto dell'Appalto	Servizio di sorveglianza, sicurezza, pattugliamento e guardia armata degli uffici della Regione Basilicata
Durata del contratto	36 mesi
Importo a base d'asta	€ 261.675,00 oltre IVA e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Sede di Lavoro	Melfi – via dei Normanni, 1

1.2. Committente

Denominazione	Regione Basilicata
Indirizzo e sede Legale	Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA
Ufficio	Provveditorato e Patrimonio
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)	Dirigente o funzionario dell'Ufficio competente alla gestione del contratto
Direttore dell'esecuzione (D.E.)	
Responsabile dell'Edificio (R.E.)	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Ing. Gianluigi Gerardi
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)	
Medico competente	Dott. Salvatore Laurita
Rappresentanti Lavoratori della Sicurezza (RLS)	
Lavoratori incaricati alla lotta antincendio, primo soccorso e gestione delle emergenze	

1.3. Appaltatore

Denominazione	
Ragione sociale	
Sede legale	
Sede operativa	
Delega di rappresentanza	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	
Medico Competente	
Preposto alla Sicurezza	
Rappresentanti Lavoratori della Sicurezza (SLS)	
Responsabile del contratto	
Vice Responsabile del contratto	

In base all'art. 26, comma 1) lettera a), del D.Lgs 81/2008 l'affidamento delle attività oggetto dell'appalto è subordinata alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA e dell'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa, di cui al Decreto del presidente della repubblica del 28/12/2000, n. 445.

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD

Sono di seguito indicate le principali interferenze che possono ragionevolmente prevedersi nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto. Tali interferenze potrebbero generare dei rischi e quindi richiedere misure di sicurezza atte ad eliminarli o quantomeno a ridurli.

Oltre ai rischi immessi dalle lavorazioni stesse del Fornitore, potrebbero verificarsi rischi derivanti da:

- esecuzione del servizio oggetto d'appalto durante l'orario di lavoro del personale delle Amministrazioni contraenti e/o durante la presenza di utenti; compresenza di utenti delle Amministrazioni contraenti; compresenza di lavoratori di altre ditte; movimento/transito di mezzi; rischi presenti sui luoghi di lavoro, rischi trasversali organizzativi, rischi fisici (scivolamenti per pavimentazione bagnata, caduta dall'alto di personale e materiale/oggetti, caduta in piano, inciampo per materiale lasciato incustodito, elettrocuzione, rumore, vibrazione, incendio, attentato minatorio-terroristico, rischi imprevedibili derivanti da reazioni comportamentali (aggressioni, colluttazioni, etc); uso improprio di arma da fuoco, urti, collisioni, investimenti; contatti con organi in movimento, intralcio alle vie di fuga; esposizione ad agenti biologici; esposizione a gas tossici; esposizione ad agenti chimici; interruzioni di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati; temporanea disattivazione di sistemi antincendio; temporanea interruzione servizi di riscaldamento/raffrescamento; probabili interventi sugli impianti; probabili interventi di opere murarie; probabile utilizzo di attrezzature e macchinari propri dell'Amministrazione contraente; probabile movimentazione manuale di carichi; probabile movimentazione di carichi con ausilio di macchinari.

Si ribadisce che il presente elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo in relazione alla valutazione dei possibili rischi da interferenze, pertanto l'Amministrazione, e precisamente i Datori di Lavoro delle sedi interessate dallo svolgimento dei servizi sopra indicati, dovranno effettuare le opportune integrazioni e/o modifiche alla stessa considerando i rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio affidato, individuando le misure atte ad eliminare o, quantomeno, ridurre al minimo tali rischi da interferenza.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

Nell'ambito delle misure di prevenzione e protezione generali si richiama la ditta affidataria alla necessità di dotarsi di personale specificatamente formato per gli interventi di Primo soccorso, Lotta antincendio e per la gestione delle emergenze oltre al rispetto delle regole di seguito elencate:

- Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza presso gli uffici regionali (ai sensi dell'art. 26, comma 8 D.lgs.81/08);
- Indossare uniformi idonee all'espletamento del servizio;
- Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie d'uscita;

- Individuare i dispositivi di Protezione individuale ove siano prescritti;
- Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature;
- Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature;
- Verificare il percorso per lo spostamento di arredi vari, suppellettili etc. in modo da non ingombrare le vie di transito del personale ed evitare urti e ribaltamenti accidentali;
- Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati;
- Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme antincendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.);
- Non lasciare prodotti, attrezzature, etc., incustoditi, nelle zone di transito del personale, per evitare il ribaltamento accidentale di secchi, prodotti, che possano disperdere fluidi e/o essere di ostacolo e/o di inciampo;
- Per quanto riguarda la segnaletica e le segnalazioni di sicurezza si rimanda ai contenuti dell'allegato XXIV del D.lgs. n.81/2008 e smi;
- Il fornitore deve attenersi al piano di emergenza della sede regionale e predisporre la propria struttura per la gestione delle emergenze come ivi dettagliato. Il Datore di Lavoro della sede regionale è tenuto ad addestrare il personale dell'Appaltatore alle procedure di emergenza previste per gli ambienti di lavoro Inail.

COSTI DELLA SICUREZZA

Nel presente DUVRI ricognitivo sono indicati solo i rischi generici da interferenza ipotizzati per l'immobile Regionale di Melfi, come specificati nel paragrafo INFORMAZIONI del presente documento, in cui devono essere eseguite le prestazioni contrattuali oggetto dell'appalto e le relative misure per eliminarli o ridurli.

Tenuto conto che si è provveduto ad effettuare una ricognizione dei rischi standard da interferenza per il servizio oggetto dell'appalto, le misure da adottare risultano essere di carattere organizzativo e procedurale e non determinano costi aggiuntivi per la sicurezza fatto eccezione per:

- le riunioni di coordinamento tra il Datore di lavoro dell'immobile interessato, quello del fornitore ed eventualmente delle ditte già operanti nell'immobile.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza stimati come necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, questi sono evidenziati nella documentazione di gara tenendoli distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso.

Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'allegato XV punto 4 del Decreto legislativo n. 81/2008. In fase di verifica dell'anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante. In caso di subappalto i costi della sicurezza non soggetti a ribasso dovranno essere trasferiti al subappaltatore proporzionalmente alla quota subappaltata.

I costi per le attività sopra indicate ammontano ad €. 100,00 per tutta la durata dell'appalto e di seguito riportati:

Descrizione	Unità di misura	Quantità Per trentasei mesi	Costo unitario	Costo finale
Riunione di coordinamento. (per trentasei mesi)	riunione	6	€. 50,00	€ 300,00

VALIDITA' E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante e sostanziale della gara di appalto ed ha validità immediata dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto.

Il DUVRI, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto, potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.